



Prof. Nr. 17.03.03/

378005

Bolzano,

Trattato da:

Avv. Laura Fadanelli

Avv. Cristina Bernardi

Tel. 0471 412026

Laura.Fadanelli@provinz.bz.it

Protokoll-

Data di

protocollo

22-06-2010

Uhrzeit

ora

Protokollnummer:

numero di protocollo:

M

Signor Direttore

Dott. Arthur Pernstich

Ripartizione 16 - Intendenza

Scolastica tedesca

Sede

Signor Direttore

Dott. Albrecht Matzneller

Ufficio amministrazione del

personale docente 16.4.

Sede

Lavoro estivo del personale docente a seguito delle sentenze del Giudice del lavoro nelle cause promosse da

In risposta alla Vostra richiesta dd. 10.6.2010 con cui richiedevate delle direttive a seguito delle sentenze di primo grado nei ricorsi indicati in oggetto, si prende la seguente posizione:

sub 1 e 2 [redacted] fermo restando che le sentenze trovano applicazione solo tra le parti, si evidenzia che le fattispecie oggetto dei tre procedimenti [redacted] attualmente in fase d'appello (prima udienza 23.6.2010) hanno in effetti rilievo generale in quanto coinvolgono la generalità degli insegnanti. Nelle sentenze di primo grado il Giudice del lavoro ha sancito in modo lapidario la piena legittimità ed aderenza al disposto dell'art. 26 dell'allegato 4 del contratto collettivo per il personale docente riferito alla trattenuta sullo stipendio operata dalla Provincia. Pertanto, allo stato attuale, questo è l'orientamento del giudice del lavoro e di conseguenza non ci sono i presupposti per discostarsi dalle sentenze di primo grado. Ciò comporta però anche, a tutela dei dirigenti scolastici, la necessità di provvedere all'interruzione della prescrizione quinquennale dei crediti dell'Amministrazione onde evitare una eventuale responsabilità amministrativa.

Sub 3 [redacted] per quanto riguarda la presente causa, che peraltro non concerne la problematica del congedo ordinario non maturato, si sottolinea che il collegio dei docenti può deliberare o meno delle attività. Se però queste non vengono deliberate e il personale docente non presta attività lavorativa, deve essere disposta la decurtazione dello stipendio per i giorni di congedo ordinario non maturato. Peraltro siamo dell'avviso che la sentenza [redacted] costituisca un precedente favorevole per l'Amministrazione in quanto stabilisce che nell'ambito dello svolgimento di attività funzionali all'insegnamento "il limite annuo massimo di ore è pari a 220 ed è pertanto con riferimento a tale limite che deve essere valutato l'espletamento di ore di lavoro straordinario. La ricorrente non ha dedotto, né provato di aver superato tale limite e pertanto nulla è dovuto a titolo di lavoro straordinario." Ciò significa che il pagamento di ore di lavoro straordinario è consentito solamente dopo che da parte del personale docente viene fornita la prova di aver prestato le 220 ore. Ad ogni modo la signora [redacted] può ancora proporre appello avverso la seguente sentenza, con la conseguenza che quanto affermato dal Giudice di primo grado potrebbe non essere confermato dalla corte d'appello.

Con i migliori saluti

La Direttrice d'Ufficio sostituta

Avv. Cristina Bernardi